



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	2171
Data di Arrivo		Data di Partenza	18/05/2017
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AAS	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
	A6		
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
Data di Pubblicazione		Data Reg.	
Responsabile Pubblicazione			

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
PEC	
Sede	LORO SEDI

e p.c. ai	Consiglieri Nazionali
PEC	
Sede	LORO SEDI

Lettera	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA1E	23	2017	AS	MB
Oggetto	Procedura di rinnovo tramite elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali per il periodo 2017-2021				

Egregi Presidenti,

come comunicato durante l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali del 11 maggio scorso a Torino, era stata annunciata in questi giorni la pubblicazione di un emendamento che avrebbe rinviato l'elezione degli Ordini territoriali per tutte le Categorie coinvolte all'ultimo trimestre del corrente anno in attesa di una riforma del DPR 169-2005 (auspicata anche dalla Rete delle Professioni Tecniche); tuttavia questa proposta è stata bocciata in commissione parlamentare e non sembra che ci possano essere nel breve termine altre iniziative simili.

Pertanto a questo punto bisogna procedere con le operazioni di rinnovo dei Consigli applicando ancora la normativa vigente. stante l'imminente scadenza di tutti i nostri Consigli degli Ordini territoriali, ad eccezione dell'Ordine del Friuli e dell'Ordine delle Marche.

Ricordiamo che i Consigli territoriali durano in carica 4 anni a partire dalla proclamazione dei risultati delle elezioni (art. 2 comma 4 del DPR 169/2005), ovvero a far data da quando il presidente del seggio, dopo lo spoglio delle schede, redigendo il relativo verbale elenca i consiglieri eletti (art. 3 comma 20 del DPR 169/2005).

Questo lo scadenziario temporale (come previsto DPR 169/2005):

- Entro **50 giorni** dalla naturale scadenza del Consiglio si deve deliberare la data di avvio della procedura elettorale che costituisce l'indizione delle elezioni (art. 3 comma 1);
- entro **15 giorni (feriali)** da tale data di indizione, deve tenersi la prima votazione (art. 3 comma 1);
- entro **10 giorni** dalla prima votazione deve essere notificato a tutti gli iscritti nell'albo l'avviso di convocazione (art. 3 comma 3);



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



*Ministero della Giustizia*

- entro **7 giorni** prima della data fissata per la prima votazione vanno indicate al Consiglio dell'Ordine le candidature per l'elezione a consigliere (art. 3 comma 3);

La procedura è già stata illustrata con precedenti circolari n. 10/2009, 14/2009 e 19/2009 che si allegano, e che rimangono tuttora valide.

Per quanto riguarda gli Ordini che alla data odierna avrebbero già dovuto procedere con la deliberazione della data di avvio della procedura elettorale (che costituisce l'indizione delle elezioni) si consiglia di procedere quanto prima; in ogni caso il Consiglio in carica opera appunto *in prorogatio* sino alla nomina del nuovo Consiglio. In caso di prolungata e ingiustificata omissione spetta poi al Consiglio nazionale indire le elezioni (art. 3 comma 1 DPR 169-2005).

Si ricorda, inoltre che unitamente ai Consigli territoriali, terminano il loro mandato anche i Consigli di disciplina, la cui procedura di nomina avverrà successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine territoriale.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

F.to Il Coordinatore  
Dipartimento Ordinamento, lavori pubblici, tutela  
della professione, deontologia professionale  
Mattia Busti, *dottore forestale*



F.to Il Presidente  
Andrea Sisti, *dottore agronomo*